



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è: gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Può essere redatta sul modulo, appositamente predisposto e presentata tramite:

o Posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comunerometta.com;

o Posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Rometta Piazza Margherita- 98043 Rometta (ME);

o Fax al n. 090/9924582;

o Direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune, sito al primo terra del palazzo municipale, Piazza Margherita- 98043 Rometta (ME).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo avere ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di P.O. della Struttura competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.rometta.me.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile di P.O. competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (il Segretario Comunale), il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.rometta.me.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Normativa di riferimento: articolo 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A.", in vigore dal 20/04/2013.